

Civile Sent. Sez. U Num. 7925 Anno 2019

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: CAMPANILE PIETRO

Data pubblicazione: 20/03/2019

SENTENZA

sul ricorso 19679-2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AN-
TONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZ-
ZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO
MARTINO;



124
18

- ricorrente -

contro

STILLITANI EMANUELE, STILLITANI PIER PAOLO in proprio e nella qualità di erede di Stillitani Carmelo, STILLITANI FRANCESCANTONIO, STILLITANI MARIANNA, STILLITANI PATRIZIA, PRANDI FRANCA in proprio e nella qualità di erede di Stillitani Carmelo, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRAFORO 133, presso PATRIZIA STILLITANI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO IZZO;
INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 20, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA MERANDA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA TERZI;

- controricorrenti -

nonchè contro

SERRAO MARIA, UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. già FONDIARIA SAI S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 131/2016 del TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 22/04/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Presidente PIETRO CAMPANILE;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Arcangelo Guzzo, Francesco Izzo e Pellegrino Cavuto per delega dell'avvocato Gianluca Meranda.

FATTI DI CAUSA

1. A fronte delle domande di risarcimento del danno e di determinazione delle indennità di occupazione e di asservimento avanzate da Francescantonio Stillitani e dagli altri comproprietari di terreni sotto-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

posti a procedura ablativa per la realizzazione di lavori di riordino e di ampliamento dell'irrigazione con le acque dell'invaso del fiume Angitola, proposte nei confronti dell'Ente Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria e del Consorzio di Bonifica della Piana di Sant'Eufemia, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (d'ora in poi, per brevità, TRAP) presso la Corte di appello di Napoli, con decisione parziale n. 15 del 2009, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Ente Consorzi di Bonifica della Provincia di Reggio Calabria e rigettava l'opposizione all'indennità di asservimento, essendo intervenuto un accordo fra le parti da ritenersi comprensivo delle indennità di occupazione temporanea. Veniva quindi disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alle pretese risarcitorie.

2. Con successiva pronuncia non definitiva n. 162 del 2011, per quanto in questa sede ancora rileva, il TRAP affermava la legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della Piana di Sant'Eufemia (cui è poi subentrato il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, d'ora in poi, per brevità, Consorzio), provvedeva su alcune domande e disponeva – essendo nel frattempo intervenuta la nota decisione della Corte costituzionale n. 181 del 2011 – ulteriori accertamenti al fine di determinare il valore di mercato delle aree agricole.

3. Con sentenza definitiva n. 2685 del 2013 il TRAP accoglieva le opposizioni alla stima, liquidando i relativi importi.

4. Tale decisione, unitamente a quella n. 162 del 2011, veniva impugnata dal Consorzio, che in primo luogo chiedeva che venisse rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le domande proposte nei suoi confronti.

5. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (d'ora in poi, per brevità, TSAP), dopo aver invitato le parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., a prendere posizione in merito alla questione concernente la rilevabilità d'ufficio *“del giudicato interno (esplicito o implicito) sulla legittimazione passi-*

va del Consorzio di Bonifica della Piana di Santa Eufemia, giusto il riferimento alla sentenza non definitiva n. 15/09, contenuto a pag. 11 e a pag. 12 della sentenza n. 162/2011", ha dichiarato inammissibile il motivo di appello proposto dal Consorzio riguardante il difetto di legittimazione passiva, rilevando che al riguardo, in virtù del tenore letterale della sentenza n. 15 del 2009, che non era stata impugnata, si fosse formato il giudicato interno in ordine alla legittimazione passiva dell'appellante. Sono state poi rigettate le impugnazioni proposte in via incidentale dai proprietari, con compensazione, in virtù della reciproca soccombenza, delle spese di lite.

6. Per la cassazione di tale decisione il Consorzio propone ricorso, affidato ad unico motivo, cui resistono con controricorso Stillitani Franciscantonio e gli altri proprietari, che hanno anche depositato memoria illustrativa, nonché la S.p.a. Intercantieri Vittadello.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 2909 cod. civ., per aver erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione con il quale detto appellante aveva ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essersi formato il giudicato interno per effetto della decisione non definitiva del TRAP di Napoli depositata il 18 febbraio 2009.

Si sostiene che la decisione parziale n. 15 del 2009, in base alla quale, secondo il TSAP, si sarebbe formato il giudicato in merito alla legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della Piana di S. Eufemia (cui è subentrato, come già rilevato, l'odierno ricorrente), non contiene alcuna pronuncia, neppure implicita, in merito alla legittimazione di detto Consorzio, avendo ad oggetto esclusivamente la questione inerente alla legittimazione passiva dell'Ente Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria. Tanto dovrebbe desumersi, oltre che dall'esame della suddetta decisione, anche dal fatto che nella successiva sentenza n. 162 del 2011, l'eccezione di difetto

di legittimazione passiva era stata esaminata per la prima volta, e rigettata. Si aggiunge che la sentenza del 2009 non avrebbe potuto esaminare l'eccezione avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, in quanto essa era stata sollevata in un momento successivo alla sua pubblicazione, ovvero con la comparsa del 26 luglio 2011, e decisa, all'esito di un approfondito esame, con la decisione n. 162 del 2011, nei cui confronti era stata proposta l'impugnazione, riguardante il tema della legittimazione passiva, giudicata inammissibile.

2. Il ricorso è fondato.

Il TSAP ha affermato che sulla questione inerente alla legittimazione passiva del Consorzio si era formato il giudicato interno in virtù della sentenza del TRAP n. 15 del 2009, che aveva <<espressamente argomentato al riguardo >>, ...<< a nulla rilevando che sulla questione il Trap con la successiva sentenza n. 162 del 2011 abbia ribadito le ragioni già espresse con la sentenza del 2009 ed abbia rigettato le ragioni con cui detta questione era stata riproposta anziché dichiararla inammissibile >>.

Dalla stessa decisione impugnata emerge con chiarezza che il giudicato attribuito alla prima sentenza del Tribunale regionale - la n. 15 del 2009 - si sarebbe formato in via implicita, mentre la questione sarebbe stata esaminata espressamente soltanto con la seconda pronuncia del 2011, impugnata da Iren con il motivo ritenuto inammissibile.

Ed invero, la stessa sentenza impugnata, che per altro si segnala per l'accurata ricostruzione della vicenda processuale, indica la portata della decisione del 2009, specificando (pag. 10) che la stessa aveva pronunciato <<salvo che nei confronti dell'Ente Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria, che dichiarò carente di legittimazione passiva, provvedendo sulle spese >>, in ordine alle eccezioni pregiudiziali di rito sulla giurisdizione e sulla competenza,



nonché in merito alla domanda di opposizione alle indennità di asservimento. In assenza, quindi, di una pronuncia espressamente relativa alla questione in esame, deve ritenersi, in virtù dello scarno riferimento del TSAP al tessuto argomentativo della prima decisione, che la formazione del giudicato implicito in ordine alla legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della Piana di S Eufemia sia stata desunta utilizzando un argomento *a contrario*, nel senso che, essendosi affermato in detta pronuncia il difetto di legittimazione passiva dell'Ente Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria, il giudizio (implicito) in merito alla legittimazione passiva del Consorzio convenuto avrebbe dovuto costituire il presupposto logico e giuridico della prosecuzione del procedimento disposta con la stessa decisione parziale del 2009.

3. La decisione impugnata si pone - *in parte qua* - in netto contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte in merito alla formazione del giudicato interno in tema di legittimazione.

Com'è noto, la "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass., Sez. U, 9 febbraio 2012, n. 1912).

Il giudicato interno, tuttavia, preclude la rilevabilità d'ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra "questioni di merito" dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui

rapporti tra "questioni di merito" e "questioni pregiudiziali" o "preliminari di rito o merito", sulle quali il giudice non abbia pronunciato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica (Cass., 31 ottobre 2017, n. 25906).

Con specifico riferimento alla formazione del giudicato interno sulla questione della legittimazione, questa Corte ha costantemente affermato che esso deve essere "espresso", non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale della legittimazione non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito.

Non può ritenersi, invero, che un giudicato interno si sia formato in via implicita, semplicemente perché la legittimazione abbia costituito la premessa logica per la decisione, in quanto, affinché una questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito occorre che essa sia stata oggetto di discussione tra le parti. Una *quaestio iuris* come la riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto alla fattispecie astratta o quella della riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto quale emergente in fatto a detta fattispecie deve, pertanto, perché si formi giudicato interno in difetto di impugnazione, essere stata discussa e decisa espressamente (Cass., 13 settembre 2013, n. 20978; Cass., 11 settembre 2011, n. 23568).

Sotto altro profilo deve osservarsi come la mancata impugnazione della più volte richiamata decisione n. 15 del 2009, valorizzata nella decisione impugnata, non assuma un significativo rilievo in merito alla questione in esame, essendo del tutto evidente come l'esclusione della legittimazione dell'Ente Consorzi di Bonifica Riuniti della Provincia di Ruggio Calabria non possa neppure costituire il presupposto logico

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



e giuridico dell'affermazione della legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della Piana di S. Eufemia.

4. Deve pertanto rilevarsi che la questione in merito alla legittimazione passiva del Consorzio, per altro sollevata dalla parte interessata dopo la pubblicazione della richiamata decisione del 2009, sia stata per la prima volta espressamente esaminata e decisa con la sentenza del Trap di Napoli del 2011, specificamente impugnata sul punto con il motivo erroneamente ritenuto inammissibile dal TSAP.

La decisione impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio al TSAP che, in diversa composizione, esaminerà la questione sopra indicata, provvedendo, altresì, in ordine al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018


L'Estensore

Il Presidente